



N. 41 Reg.

## Comune di Santo Stefano di Cadore

Provincia di Belluno

### VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione "accordo di collaborazione" con il *Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa*, per l'affidamento dei servizi di sistemazione, custodia e manutenzione del Cimitero Militare di S.Stefano di Cadore - anno 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **8:30** nella sede Municipale, mediante strumenti telematici, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
<b>Oscar MENEGHETTI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elisa BERGAGNIN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Valter D'AMBROS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTALI</b>	<b>03</b>	<b>===</b>

Presiede il Signora *Oscar MENEGHETTI*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il *dott. Enrico PILOTTO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- **Che** in questo Comune trova ubicazione un Sacrario Militare ove sono sepolti i resti di circa novecento Caduti della 1<sup>a</sup> Guerra Mondiale;

- **Che** su tale cimitero esiste un diritto d'uso perpetuo costituito in favore dello Stato, il quale provvede al mantenimento ed alla conservazione della struttura mediante il Ministero della Difesa, che per il servizio di custodia e manutenzione si è sempre avvalso della collaborazione di questo Comune attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni rinnovate di anno in anno;

**Vista** la nota prot. 6674 del 07.06.2023, con cui l'Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa, al fine di preservare e perpetuare la memoria dei Caduti della Grande Guerra attraverso la valorizzazione dei luoghi di sepoltura sparsi sul territorio, comunica che concorrerà con un contributo di €. 4.000,00 per l'anno 2023;

**Vista** l'allegata bozza di "accordo di collaborazione" e ritenuto di approvarne i contenuti;

**Condivisa** la necessità che il Sacrario sia tenuto con il rispetto ed il decoro che esige un luogo di alto valore civile e religioso;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 resi sulla proposta della presente deliberazione;

**Con voti unanimi a favore, espressi per alzata di mano,**

### DELIBERA

1) di approvare l'allegata bozza di "accordo di collaborazione" da stipulare con il *Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa* relativa ai servizi di sistemazione, manutenzione e custodia delle opere e delle sepolture del Cimitero Militare sito a S. Stefano di Cadore e valevole per l'anno 2023;

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e della dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte con l'accordo stesso;

3) di precisare che a titolo di contributo per gli obblighi di cui all'art. 2 dell'accordo di collaborazione, l'Amministrazione Militare corrisponderà a questo Comune l'importo complessivo di €.4.000,00, come previsto dall'art. 4 dell'accordo stesso.

Con separata votazione, che riporta lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 – comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

MENEGHETTI Oscar

data **27 GIU. 2023**




**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

MENEGHETTI Oscar

data **27 GIU. 2023**





COMUNE DI SANTO STEFANO  
DI CADORE

MINISTERO DELLA DIFESA  
UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA  
MEMORIA DELLA DIFESA

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(art. 15 legge 241/90)

per la concessione di un contributo per le spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e per le spese di manutenzione e custodia delle Sepolcreti nel Cimitero Militare di Santo Stefano di Cadore per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 271 *"Inventariazione e affidamento dei Sepolcreti nel territorio nazionale"* del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 *"Codice dell'Ordinamento Militare"*,

**TRA**

il Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa in Roma, C.F. 80235090588, nella persona del Capo dell'Ufficio Generale di Divisione CC Diego PAULET, domiciliato presso Piazza della Marina n. 4, 00196 ROMA,

**E**

il Comune di Santo Stefano di Cadore, C.F. \_\_\_\_\_, nella persona del Sindaco \_\_\_\_\_, (o suo delegato)

**PER**

la sistemazione, manutenzione e custodia del Cimitero Militare.

**VISTO**

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 *"Codice dell'Ordinamento Militare"*, con particolare riferimento:

- Libro II Titolo II Capo VI Sezione III *"Sepolcreti di guerra italiani"*: articoli da n. 265 a n. 267 e l'art. 271, co. 1, 2, 3, 4 relativo all'inventariazione e affidamento dei Sepolcreti nel territorio nazionale;
- Libro III Titolo III Capo I Sezione III: art. n. 567 relativo agli stanziamenti e alla gestione dei fondi per i Sepolcreti e Sacrari equiparati;

- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, *“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”*, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, *“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi, forniture, a norma dell’articolo 196 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163”*;
- il Regolamento (GDPR) UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali;
- l’art. 15 della legge 241/90 che consente alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di accordi di collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni.

#### **PREMESSO CHE**

- l’art. 267 del D.Lgs. 15-03-2010 n. 66 *“Codice dell’Ordinamento Militare”* attribuisce al Capo dell’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa la competenza in merito alla *“sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano”* ed alla stesura di accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli Enti locali;
- l’art. 271 dello stesso Codice, disciplina l’affidamento dei Sepolcreti ai Comuni competenti territorialmente, e quindi le modalità di corresponsione del contributo per la partecipazione alle spese di custodia e manutenzione dei Sepolcreti di guerra;
- il Comune di Santo Stefano di Cadore, per sistemare degnamente le Salme dei 921 Caduti deceduti in seguito alle azioni belliche delle guerre 1915-18 e 1940-45, ha in cura il suddetto Monumento.
- a seguito dell’istanza inoltrata dal Comune di Santo Stefano di Cadore con lettera del 22 ottobre 2022 n. C\_C919 -1 -2022 - 0006632, si è determinata la necessità di disciplinare il rapporto tra le parti contraenti, limitatamente a quanto concerne la sistemazione, manutenzione e la custodia;

# **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1 (Obiettivo)**

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione a titolo oneroso tra il Ministero della Difesa - Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa (di seguito denominato Ufficio) e il Comune di Santo Stefano di Cadore (di seguito denominato Comune), per l'affidamento dei servizi di sistemazione, custodia e manutenzione del Cimitero Militare.

## **Articolo 2 (Oggetto delle attività)**

Il presente accordo è finalizzato a garantire la conservazione del Cimitero Militare tramite la sistemazione, manutenzione e custodia delle opere e delle sepolture. A tale fine, Comune si impegna a:

- garantire il servizio di custodia del Sepolcreto e delle sue pertinenze con personale di indubbia affidabilità;
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture con interventi a carattere edile/impiantistico di piccola entità, quali: la sostituzione di piccole forniture elettriche (come ad esempio le lampadine), la lucidatura di targhe e marmi, la riparazione, laddove sia possibile, di apparecchiature ed infissi esterni ed interni, esclusa la loro sostituzione;
- segnalare tempestivamente a questo Ufficio, a doverosa informazione, i lavori di straordinaria manutenzione di pertinenza dell'Ente proprietario che si rendessero necessari o quelle inefficienze improvvise che possono provocare danni a persone e cose, provvedendo alla messa in sicurezza dell'area/struttura posizionando i cartelli di riferimento nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 81/08);
- fornire al personale di custodia, nonché al personale impegnato nell'attività manutentiva i previsti DPI come da D.L.gs 81/08;
- acquistare ed esporre permanentemente la Bandiera Italiana di dimensioni almeno di 150x100 cm e in decorose condizioni;
- fornire ai familiari dei Caduti le notizie eventualmente richieste;
- curare l'aggiornamento dei registri in uso presso il Sepolcreto e metterli a disposizione del citato Ufficio ogni qualvolta questo ne faccia richiesta;
- non autorizzare alcuna esumazione di Salme;

- non consentire alcuna modifica dell'assetto cimiteriale, salvo esplicita richiesta dello stesso Ufficio;
- tenere affissa e rispettare la tabella degli orari di apertura e chiusura per i visitatori del Sepolcreto (eventuali deroghe dovranno essere richieste al citato Ufficio);
- inviare, a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC – entro e non oltre il 31-01-2024, a questo Ufficio la “Dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte nella Convenzione con il Ministero della Difesa – Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa”, sottoscritta digitalmente (in formato elettronico “P7M”) dal Sindaco del Comune o da un suo Delegato (allegando l’atto di delega).

### **Articolo 3 (Durata)**

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula e troverà scadenza il 31 dicembre 2023.

### **Art. 4 (Oneri finanziari)**

In relazione all’esecuzione delle attività indicate al precedente articolo 2, al Comune è riconosciuta, a titolo di contributo per la partecipazione alle spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari a 4.000 Euro (quattromila).

tratte dai fondi del capitolo n. 1147 dell’Esercizio Finanziario 2023.

Ai sensi della Legge 29-10-1984 n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione del contributo avverrà, a scelta del Comune, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo ordinativo diretto con accreditamento sul conto di Tesoreria Unico n \_\_\_\_\_ codice di conto n \_\_\_\_\_ intestato al Comune, a fronte di presentazione della documentazione indicata al precedente art. 2 (*Dichiarazione di assolvimento delle obbligazioni assunte*);
- a mezzo ordinativo diretto con accreditamento sul c/c intestato al Comune, codice IBAN \_\_\_\_\_, a fronte di presentazione della documentazione indicata al precedente art. 2 (*Dichiarazione assolvimento delle obbligazione assunte*).

**Articolo 5**  
**(Controversie)**

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano necessari per il conseguimento degli obiettivi istituzionali e a definire eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente (Foro di Roma).

**Articolo 6**  
**(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Le parti del presente accordo si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e nelle circostanze ove ricorra l'obbligo della riservatezza. Le parti convengono altresì nel garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 7**  
**(Prevenzione della corruzione e trasparenza)**

Le parti si impegnano ad osservare le linee guida previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla prevenzione delle attività illecite e a salvaguardia dell'interesse pubblico, secondo il piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

**Articolo 8**  
**(Diritto di recesso)**

Le parti hanno la facoltà, in caso di imprevista rivalutazione delle priorità di bilancio, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, senza effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

**Articolo 9**  
**(Cause risolutive)**

L'inottemperanza, totale o parziale, agli obblighi di cura e custodia del Sepolcreto, determina, ove riscontrata, la rescissione unilaterale della convenzione e pertanto la revoca del contributo.

## Articolo 10

### (Sorveglianza sulla realizzazione degli adempimenti di cui al precedente art. 2)

La sorveglianza sugli adempimenti degli obblighi assunti dal Comune è devoluta all'Ufficio per il tramite della subordinata Direzione di Sacratio arealmente competente, individuata nel Direttore del Sacratio Militare di Cima Grappa Maggiore Marco ARANCIO (PDC: tel. 0423.544840 / 335.5691730, e-mail direttore.cimagrappa@onorcaduti.difesa.it).

Parimenti, il Comune indica il proprio Referente per il corretto assolvimento delle obbligazioni assunte enunciate al precedente art. 2 e per le altre attività di dettaglio connesse con l'avvio dell'accordo, nella persona \_\_\_\_\_.

## Articolo 11

### (Precisioni finanziarie e registrazione)

La presente convenzione vincola il Comune fin dal momento della sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione della Difesa soltanto dopo che sarà intervenuta l'approvazione del Ministero della Difesa, di concerto con i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, (ex art. 271 del D.lgs. 15-03-2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare") e dopo l'adempimento delle formalità previste dalla legge.

Il presente atto è esente dalle spese di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 e s.m.i..

## Articolo 12

### (Sottoscrizione dell'accordo)

Il presente accordo è sottoscritto con firma olografa tra le parti secondo la normativa vigente. Ove questo non sia possibile, per tempistiche o altre cause, è prevista la sottoscrizione in forma digitale.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

IL SINDACO DI SANTO STEFANO DI CADORE (O SUO DELEGATO)	IL CAPO DELL'UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DELLA DIFESA GEN. D. CC DIEGO PAULET
---	---

IL PRESIDENTE  
*Oscar MENEGHETTI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott. Enrico PILOTTO*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno - 5 LUG. 2023 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì - 5 LUG. 2023

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'**

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal - 5 LUG. 2023 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3<sup>a</sup> comma - D.Lgs 267/2000) in data \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott. Enrico PILOTTO*